

Bruxelles, 14 novembre 2025
(OR. en)

15474/25

AELE 101
RECH 503
ATO 80
MI 908
CH 55

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 7274 final
Oggetto:	DECISIONE (EURATOM) .../... DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 7274 final.

All.: C(2025) 7274 final



Bruxelles, 31.10.2025
C(2025) 7274 final

DECISIONE (EURATOM) .../... DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

DECISIONE (EURATOM) .../... DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del ...¹, il Consiglio ha approvato, per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (il "trattato Euratom"), la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione (l'"accordo"), comprese le relative disposizioni sull'applicazione a titolo provvisorio.
- (2) L'accordo dovrebbe essere concluso, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, per le materie che ricadono nel trattato Euratom. È opportuno che la conclusione abbia luogo contemporaneamente alla conclusione degli altri elementi del vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera e che sia parte integrante di tale complesso.
- (3) L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla Comunità europea dell'energia atomica, in attesa della sua entrata in vigore, per le materie che ricadono nel trattato Euratom.
- (4) Alla firma, all'applicazione a titolo provvisorio e alla conclusione dell'accordo, per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica una procedura distinta a norma di tale trattato,

¹ Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione, pubblicata nella GU, L [...].

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione² è approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica, per le materie che ricadono nel trattato Euratom.

Articolo 2

Dopo la firma, e fatta salva la reciprocità, l'accordo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 18.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

*La presidente
Ursula von der Leyen*

² Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, [...].